

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

BARLASSINA COUNTRY CLUB

STATUTO ASSOCIATIVO

INDICE

Titolo I: Dell'Associazione

art. 1 - Denominazione

art. 2 - Scopo

art. 3 - Durata

art. 4 - Sede

art. 5 - Patrimonio associativo

art. 6 - Stemma associativo - Bandiera associativa

Titolo II: Dei Soci

art. 7 - Requisiti e condizioni essenziali per l'associazione

art. 8 - Elenco degli aspiranti Soci

art. 9 - Procedura di ammissione dei nuovi soci

art. 10 - Numero dei Soci

art. 11 - Soci Effettivi

art. 12 - Soci Onorari

art. 13 - Soci Juniores

art. 14 - Soci Feriali

art. 15 - Soci Assenti

art. 16 - Quota annuale e sua integrazione

art. 17 - Perdita della qualifica di Socio

art. 18 - Versamento a fondo perduto

art. 19 - Recesso del Socio dall'Associazione – Passaggi di categoria

art. 20 - Effetti del recesso

Titolo III: Delle Assemblee

art. 21 – Diritto d'intervento all'Assemblea

art. 22 - Assemblea Ordinaria

art. 23 - Assemblea Straordinaria

art. 24 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

art. 25 - Convocazione su richiesta dei Soci o del Collegio dei Revisori dei Conti

art. 26 - Votazioni

art. 27 - Presidenza dell'Assemblea

Titolo IV: Delle Cariche Sociali

art. 28 - Incompatibilità a ricoprire cariche Sociali

Titolo V: Del Consiglio Direttivo

art. 29 - Composizione del Consiglio Direttivo

art. 30 - Sostituzione dei Componenti

art. 31 - Presidente del Consiglio Direttivo

art. 32 - Vice Presidente e Tesoriere

art. 33 - Convocazioni delle riunioni del Consiglio

art. 34 - Validità delle deliberazioni del Consiglio

art. 35 - Poteri del Consiglio Direttivo

Titolo VI: Del Collegio dei Revisori dei Conti

art. 36 - Composizione del Collegio

art. 37 - Doveri del Collegio

Titolo VII: Dell'Esercizio associativo e del rendiconto

art. 38 - Esercizio associativo – rendiconto

Titolo VIII: Della Commissione Nuovi Soci

art. 39 - Composizione della Commissione

- art. 40 - Competenza della Commissione
- art. 41 - Sostituzione dei componenti
- art. 42 - Validità delle deliberazioni
- art. 43 - Esame delle domande di ammissione

Titolo IX: Della Commissione Sportiva

- art. 44 - Composizione della Commissione
- art. 45 - Competenza della Commissione

Titolo X: Delle Commissioni di disciplina

- art. 46 - Commissione di 1^a Istanza
- art. 47 - Commissione di 2^a Istanza
- art. 48 - Clausola Compromissoria
- art. 49 - Alternatività dei procedimenti
- art. 50 - Regolamento di Giustizia

Titolo XI: Dello scioglimento

- art. 51 – Scioglimento e liquidazione

STATUTO
TITOLO I
DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' esistente una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata «Associazione Sportiva Dilettantistica Barlassina Country Club», di seguito per brevità anche:

BARLASSINA COUNTRY CLUB

o Club, regolata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dalle norme del presente Statuto.

L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.

L'Associazione aderisce, con tutti i suoi componenti, alla Federazione Italiana Golf, ne accetta e applica le norme statutarie e regolamentari e ne riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

L'Associazione si impegna, altresì, a pagare le quote di affiliazione e le quote di tesseramento alla Federazione Italiana Golf stabilite dal Consiglio Federale.

Art. 2 – SCOPO

L'Associazione Sportiva Dilettantistica BARLASSINA COUNTRY CLUB ha per scopo quello di promuovere e divulgare lo sport del golf, compresa l'attività didattica, per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento del gioco del golf, secondo le norme e direttive del CONI, dello Statuto e del Regolamento organico della Federazione Italiana Golf, tra i Soci del BARLASSINA COUNTRY CLUB, tra quelli iscritti alla Federazione Italiana Golf tramite altri Circoli Italiani e tra gli appartenenti a Circoli stranieri affiliati alle loro Federazioni golfistiche.

L'Associazione si propone il raggiungimento del proprio scopo associativo mediante la gestione e l'utilizzazione dei campi di gioco e degli impianti sportivi e ricreativi di cui ha la disponibilità, fornendo ai propri Soci e Ospiti detti servizi, nel pieno rispetto delle leggi e delle norme in vigore.

Tra i servizi sono inclusi anche quelli che hanno carattere di accessorietà e complementarietà alla pratica del golf, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'uso di armadietti, spogliatoi, docce, campo pratica, golf-car, carrelli porttasacche, ecc. L'Associazione, inoltre, provvederà all'organizzazione di gare, di manifestazioni e simili.

L'Associazione potrà assumere l'esercizio di attività commerciali in via complementare e, comunque, solo se strumentale allo scopo di cui sopra.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione Sportiva Dilettantistica BARLASSINA COUNTRY CLUB è illimitata.

Art. 4 – SEDE

L'Associazione Sportiva Dilettantistica BARLASSINA COUNTRY CLUB ha la sua sede legale in Lentate sul Seveso, alla Via Privata del Golf, 42.

Art. 5 - PATRIMONIO ASSOCIATIVO

Il Patrimonio associativo dell'Associazione è costituito da:

- 1) beni di proprietà associativa quali risultano dall'apposito libro inventari, aggiornato a cura del Segretario del Club e sottoscritto anche dal Presidente;
- 2) eventuali residui attivi di rendiconti accantonati a fondo di riserva;
- 3) eventuali donazioni, lasciati, legati ecc.

Art. 6 - STEMMA ASSOCIATIVO - BANDIERA ASSOCIATIVA

Lo stemma associativo è rappresentato da uno scudo portante una quercia in oro e verde in campo rosso, con alla sinistra, alla destra e al di sotto le lettere in oro e in stampatello maiuscolo "B", "C" e ancora "C".

Nella parte superiore esso presenta una croce rossa in campo bianco. Lo stemma è sormontato da una corona merlata di colore oro.

La bandiera associativa è di colore blu scuro e porta al centro lo stemma associativo. Varianti cromatiche dello stemma e della bandiera potranno essere di volta in volta utilizzate per opportunità di comunicazione a dipendenza degli strumenti di diffusione utilizzati ma sempre previa delibera del Consiglio Direttivo. Il logo è proprietà esclusiva dell'Associazione e non potrà essere riprodotto o utilizzato da chicchessia senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.

TITOLO II DEI SOCI

Art. 7 – REQUISITI E CONDIZIONI ESSENZIALI PER L'ASSOCIAZIONE

Condizione indispensabile per essere Socio dell'Associazione è tenere una corretta condotta morale e civile. Il Socio si deve impegnare a improntare i suoi comportamenti ai principi di reciproco rispetto, lealtà e probità, sia nell'ambito dell'attività sportiva sia nell'ambito della vita associativa.

Il Socio si impegna ad accettare e rispettare le norme statutarie, i regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo, le decisioni degli organi statutari, le norme emanate dal Comitato Olimpico Nazionale e della Federazione Italiana Golf, nonché si obbliga inderogabilmente a far ricorso alle Commissioni e al Collegio Arbitrale, di cui ai successivi articoli da 47 a 51 del titolo X, per tutte le controversie sulle quali siano competenti a giudicare in forza del presente Statuto.

Art. 8 – ELENCO DEGLI ASPIRANTI SOCI

Il Consiglio Direttivo istituisce e aggiorna un apposito registro dedicato all'annotazione delle domande presentate dagli Aspiranti Soci, così da poterle istruire e sottoporre per l'esame alla Commissione Nuovi Soci per le decisioni del caso.

Art. 9 – PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI

L'Aspirante Socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda di ammissione

che deve essere redatta sui moduli dell'Associazione e dovrà essere sottoscritta oltre che dal richiedente anche da due Soci. Nella domanda l'Aspirante Socio deve precisare la categoria alla quale desidera essere ammesso oltreché dichiarare di obbligarsi alla osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle disposizioni del Consiglio Direttivo. Ognuno dei Soci presentatori deve fornire, per iscritto, tutte le informazioni a sua disposizione, necessarie o utili alla valutazione dell'ammissione del candidato.

La domanda di ammissione a Socio, compilata in conformità al disposto del presente articolo, deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione, il quale deve provvedere a darne comunicazione scritta a tutti i Soci, indicandone il nome, il cognome, il domicilio e la professione degli aspiranti Soci, nonché i nomi dei Soci proponenti. La comunicazione scritta ai Soci potrà essere effettuata mediante affissione nelle apposite bacheche disponibili nel Club e destinate ad accogliere le comunicazioni di interesse comune o attraverso l'invio mediante posta ordinaria o posta elettronica.

Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma precedente, il Consiglio Direttivo provvederà a trasmettere alla Commissione Nuovi Soci le domande di ammissione con le proprie osservazioni.

La Commissione Nuovi Soci con le modalità previste dall'art. 44 del presente Statuto, formulerà la sua decisione che sarà assolutamente discrezionale ed insindacabile.

Il Presidente dell'Associazione comunicherà l'esito della domanda all'interessato senza obbligo di eventuale motivazione in caso di diniego.

In caso di accoglimento della domanda di ammissione, l'Aspirante Socio diventerà Socio.

Art. 10 - NUMERO DEI SOCI

Il numero dei Soci Effettivi non può in alcun caso eccedere il numero di 400 (quattrocento).

Art. 11 - SOCI EFFETTIVI

L'acquisto della qualità di Socio Effettivo è condizionato al versamento dell'eventuale fondo perduto dovuto a norma dell'art. 18 laddove deliberato dal Consiglio Direttivo.

I figli non giocatori dei Soci Effettivi sono ammessi a frequentare il Club fino al quattordicesimo anno di età e possono usufruire di tutti gli impianti sportivi, ad esclusione del campo di golf e non sono tenuti al pagamento della quota annuale.

Art. 12 - SOCI ONORARI

I Soci Onorari possono essere Vitalizi o Annuali.

Sono Soci Onorari Vitalizi coloro che, su proposta del Consiglio Direttivo, per particolari motivi, vengono proclamati tali dall'Assemblea.

Essi rimangono tali vita natural durante, non pagano né contributi, né quota annuale ed hanno i medesimi diritti dei Soci Effettivi.

Sono Soci Onorari Annuali coloro che, per particolari motivi vengono proclamati tali dal Consiglio Direttivo: essi rimangono tali per l'anno solare nel quale sono nominati, per quell'anno non pagano né contributi né quota associativa ed hanno i medesimi diritti dei Soci Effettivi.

Il beneficio dell'esenzione dal pagamento cessa al 31 dicembre dell'anno salvo proroga concessa di anno in anno dal Consiglio Direttivo entro il 15 settembre.

In ogni caso, ove sia cessato il beneficio economico, essi restano Soci Effettivi a tutti gli effetti dell'Associazione, soggetti agli stessi diritti ed ai doveri di tale ultima categoria di Soci essendo esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 13 - SOCI JUNIORES

Sono Soci *Juniores* coloro che non abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età.

Al compimento del venticinquesimo anno di età i Soci *Juniores* che nel frattempo non siano diventati Soci Effettivi, perdono la qualifica di Soci *Juniores*.

In ogni caso i Soci *Juniores* sono esentati dal versamento a fondo perduto di cui all'art.

19.

Art. 14 – SOCI FERIALI

Sono Soci Feriali coloro che vengono ammessi a fruire del campo da gioco solo nei giorni feriali, escluso il sabato e i festivi. Possono fruire del campo da gioco anche nei giorni di sabato e festivi, pagando il green-fee, ma limitato ad un numero di volte annuo, così come deliberato dal Consiglio Direttivo. Sono tenuti al versamento dell'eventuale fondo perduto dovuto a norma dell'art. 19 laddove deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - SOCI ASSENTI

Sono Soci Assenti i Soci Effettivi, Juniores e Feriali che intendono assentarsi dal Circolo per almeno un anno. I Soci Assenti per ciascun anno di assenza possono accedere al campo di gioco ma limitato ad un numero di volte annuo, così come determinato dal Consiglio Direttivo. Il Socio Assente è tenuto al pagamento dell'intera quota sociale annua per l'anno in corso se cessa espressamente la sua assenza, oppure accedendo al campo, nel corso dell'anno, per un numero di volte superiore a quello determinato dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 - QUOTA ANNUALE E SUA INTEGRAZIONE

Tutti i Soci, a eccezione di quelli Onorari, sono tenuti al pagamento della quota annuale, nella misura che viene determinata dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno a valere per l'anno solare successivo. La quota annuale deve essere versata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce ovvero nei diversi termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Qualora la quota annuale non venisse pagata il Socio inadempiente sarà invitato a versarne l'importo.

In ogni caso, trascorso il termine per il pagamento e finché non avrà soddisfatto il suo debito non potrà continuare a frequentare la Sede associativa, né usufruire delle attrezzature sportive.

Il Socio che sia in ritardo alla data della chiusura dell'esercizio associativo nell'adempimento delle sue obbligazioni nei riguardi dell'Associazione, verrà escluso ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.

La quota annuale si intende per anno solare ed è indivisibile, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo.

L'integrazione della quota annuale può essere richiesta ai Soci di tutte le categorie (tranne che ai Soci Onorari) dal Consiglio Direttivo nei casi eccezionali e, comunque, quando lo ritenga necessario, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 17 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde:

a) Per esclusione:

Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione per violazione dell'art. 7 dello Statuto o per gravi motivi o per morosità del Socio che non abbia pagato la quota annuale entro la fine dell'esercizio associativo ai sensi dell'art. 17 dello Statuto.

b) In caso di morte

c) Per radiazione.

I Soci radiati non possono più essere riammessi a far parte dell'Associazione.

Art. 18 - VERSAMENTO A FONDO PERDUTO

A tutti coloro che entrano a far parte dell'Associazione può essere richiesto un versamento *una tantum*, a fondo perduto.

L'applicabilità e l'ammontare di tale versamento viene determinato dal Consiglio Direttivo annualmente.

Il previo pagamento della somma eventualmente dovuta a titolo di versamento a fondo perduto, è condizione essenziale per l'acquisto della qualità di Socio.

Art. 19 – RECESSO DEL SOCIO DALL'ASSOCIAZIONE – PASSAGGI DI CATEGORIA

Il Socio che voglia recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente, mediante lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre.

I Soci possono mutare, di anno in anno, la categoria di appartenenza, purché ne abbiamo i relativi requisiti. A tale scopo devono darne comunicazione scritta al Presidente entro il 30 settembre dell'anno solare in corso con effetto a partire dall'anno successivo.

Art. 20 – EFFETTI DEL RECESSO

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

In caso di recesso comunicato oltre il termine, questo avrà effetto allo scadere dell'anno successivo a quello in corso.

Dal momento in cui il recesso ha effetto cessano gli obblighi contributivi del Socio nei confronti dell'Associazione. Il Socio resta, comunque, obbligato al versamento di tutti i contributi dovuti all'Associazione maturati sino al momento in cui il recesso ha effetto.

TITOLO III DELLE ASSEMBLEE

Art. 21 - DIRITTO D'INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è sovrana e rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

Hanno diritto di intervenire e votare alle Assemblee tutti i soci maggiorenni in regola con la quota annuale.

I Soci aventi diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare da altro Socio, avente anch'esso diritto di voto, mediante delega scritta da presentarsi all'Assemblea al momento dell'apertura della riunione. Le deleghe che un Socio può ricevere possono essere al massimo 2 (due) per l'Assemblea Ordinaria e 3 (tre) per l'Assemblea Straordinaria

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 22 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata presso la sede associativa, dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione (che può tenersi anche lo stesso giorno ma almeno ad un ora di distanza dalla prima) e dell'ordine del giorno.

Tale avviso deve essere affisso all'Albo associativo almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e deve essere inviato ai Soci per raccomandata, raccomandata a mano, fax o posta elettronica, entro lo stesso termine.

L'Assemblea Ordinaria provvede:

- a) all'esame e all'approvazione del rendiconto consuntivo e del preventivo;
- b) alla nomina:
 - del Presidente;
 - del Consiglio Direttivo;
 - del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) all'approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo e delle sue eventuali proposte;
- d) alla nomina dei Soci Onorari Vitalizi proposti dal Consiglio Direttivo;
- e) a quanto altro rientri nella amministrazione dell'Associazione che sia sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 23 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione (che può tenersi anche lo stesso giorno ma almeno ad un ora di distanza dalla prima), e dell'ordine del giorno.

Tale avviso deve essere affisso all'Albo associativo almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, deve essere inviato ai Soci per raccomandata, raccomandata a mano, fax o posta elettronica, entro lo stesso termine.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello Statuto associativo;
- b) su ogni operazione straordinaria che, ad avviso del Consiglio Direttivo, dovesse interessare l'Associazione;
- c) sulla messa in liquidazione dell'Associazione.

Art. 24 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato un terzo dei Soci aventi il diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati, la metà più uno dei Soci aventi il diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci rappresentati e delibera a maggioranza dei Soci presenti.

Per le delibere di cui al punto c) dell'articolo precedente così come per la modifica del presente comma occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria può essere redatto da un Notaio.

Art. 25 – CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DEI SOCI O DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria dovrà essere convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta, scritta e motivata, da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto o quando sia formalmente richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti.

A pena di nullità la richiesta dovrà indicare gli argomenti sui quali si richiede l'intervento dell'Assemblea.

Il Presidente provvede alla convocazione entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 26 – VOTAZIONI

Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un voto.

Le votazioni si fanno per alzata di mano.

L'Assemblea o il Consiglio Direttivo possono richiedere l'appello nominale o lo scrutinio segreto: in quest'ultimo caso sarà necessario procedere alla nomina di due scrutatori eletti dall'Assemblea stessa tra i Soci presenti.

Art. 27 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente da lui delegato. Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la legale costituzione e dirigere la discussione nel rispetto di apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario dell'Assemblea Ordinaria viene nominato dalla stessa tra i Soci presenti.

I verbali delle Assemblee devono essere trascritti in apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

TITOLO IV

DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 28 - INCOMPATIBILITÀ A RICOPRIRE CARICHE SOCIALI

Possono ricoprire qualunque carica associativa in ossequio al principio di libera eleggibilità ma con le limitazioni che seguono tutti i Soci.

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso.

Non possono rivestire cariche sociali, anche di carattere sportivo, quanti:

- abbiano rapporto di lavoro e di dipendenza con l'Associazione e/o non abbiano la qualifica di dilettante secondo le regole sull'Amateur Status approvate dal Royal & Ancient Golf Club di St. Andrews;
- siano stati radiati dalla F.I.G., da altre Federazioni nazionali sportive o dal C.O.N.I.;
- non abbiano compiuto la maggiore età;
- abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- siano stati assoggettati, da parte del CONI, della FIG o di altra Federazione Sportiva Nazionale o degli organi di disciplina dell'Associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad anni 1 (uno);
- non siano tesserati presso la Federazione Italiana Golf;
- non abbiano tenuto un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva anche ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Non possono ricoprire la carica di Presidente o componente del Consiglio Direttivo, i Soci che ricoprono una analoga carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

TITOLO V

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 29 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove componenti da scegliersi tra i Soci maggiorenni.

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del rendiconto del terzo esercizio. Sono rieleggibili per non oltre sei componenti.

Art. 30 - SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

Qualora uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, dovessero cessare di far parte del Consiglio Direttivo è facoltà del Consiglio stesso reintegrare, mediante cooptazione, il numero dei membri. I Consiglieri così nominati dovranno essere poi confermati nella carica in occasione della prima e successiva Assemblea dei Soci. Essi resteranno in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Qualora nel corso dell'anno il Consiglio Direttivo venisse, per qualsiasi ragione, a perdere più della metà dei suoi membri, dovrà immediatamente convocarsi l'Assemblea dei Soci per la nomina dell'intero Consiglio.

La convocazione sarà fatta a cura del Presidente, anche se uscente o, in sua vece, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di vacanza della carica di Presidente della Associazione un Vice Presidente lo sostituirà fino all'Assemblea Ordinaria indetta a tale scopo.

Art. 31 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a qualsiasi terzo o in giudizio, nonché la firma associativa.

Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui spettanti, indicati negli articoli precedenti e seguenti, nonché la rappresentanza associativa possono essere esercitati da un Vice Presidente.

Art. 32 - VICE PRESIDENTE E TESORIERE

Il Consiglio Direttivo può designare fra i suoi componenti uno o due Vice Presidenti e un Tesoriere.

Art. 33 - CONVOCAZIONI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o, in caso di sua assenza o

impedimento, da un Vice Presidente. Devono essere, inoltre, convocate quando ne facciano richiesta tre Consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 34 – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, decide il voto del Presidente o del suo facente funzione.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale, trascritto in apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 35 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spetta ogni potere per l'amministrazione dell'Associazione.

Esso tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- delibera sull'ammontare dei contributi di cui agli artt. 17 e 18 del presente Statuto. In casi del tutto eccezionali e quando lo ritenga necessario, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, può richiedere un'integrazione della quota annuale, così come previsto dall'art. 17 del presente Statuto;
- delibera i Regolamenti dell'Associazione ivi incluso quello associativo, quello assembleare e quello di giustizia;
- nomina la Commissione Sportiva ed eventuali altre Commissioni cui affidare particolari incarichi;
- nomina la Commissione di disciplina di 1^a e 2^a istanza;
- nomina i Soci Onorari annuali;
- delibera le ulteriori commissioni che ritiene utili e ne nomina i singoli componenti sino a revoca o dimissioni.
- stabilisce il numero di volte che il Socio Feriale può giocare annualmente nei giorni di sabato e festivi e il numero di volte che il Socio Assente può accedere al circolo.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri e la rappresentanza dell'Associazione a

uno o più dei suoi componenti.

TITOLO VI

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 36 - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea e si compone di tre membri Effettivi e di due Supplenti da scegliersi tra i Soci.

L'Assemblea nomina altresì il Presidente.

Il Collegio esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione, procedendo alla revisione dei conti e del rendiconto.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un componente subentra quello supplente più anziano: nel caso, per qualsiasi motivo, non si possa ricostituire il Collegio dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci per la nomina dell'intero Collegio che resterà in carica per la durata residua del precedente.

La decadenza anticipata del Consiglio Direttivo non comporta decadenza del Collegio.

Art. 37 - DOVERI DEL COLLEGIO

I Revisori dei Conti possono richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio per richiedere chiarimenti sull'andamento dell'esercizio associativo.

Quando i Revisori dei Conti ritengono che il Consiglio Direttivo, con il Suo operato, possa ledere gli interessi dell'Associazione, devono senza indugio richiedere la convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto.

TITOLO VII

DELL'ESERCIZIO ASSOCIATIVO E DEL RENDICONTO

Art. 38 - ESERCIZIO ASSOCIATIVO – RENDICONTO

L'esercizio associativo coincide con l'anno solare. Il rendiconto di esercizio, con la Relazione del Consiglio Direttivo, nonché il preventivo devono essere depositati nella sede associativa durante i quindici giorni che precedono quello in cui l'Assemblea è stata indetta affinché i Soci che hanno diritto a parteciparvi possano prenderne visione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO VIII

DELLA COMMISSIONE NUOVI SOCI

Art. 39 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Consiglio Direttivo nomina la Commissione composta da cinque Soci scelti tra i maggiorenni con anzianità associativa di almeno cinque anni. Tra questi almeno uno deve essere scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo.

La Commissione dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati. La Commissione provvede a nominare tra i propri componenti un Presidente.

Art. 40 - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

La Commissione esamina e delibera sulle richieste di ammissione nell'elenco di cui all'art. 8 che il Consiglio Direttivo sottopone al suo giudizio.

Art. 41 - SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

Qualora un componente della Commissione, per dimissioni o altre cause, dovesse cessare di far parte della Commissione, deve essere rinominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 42 – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e nel caso di parità il voto del Presidente è preponderante.

Art. 43 - ESAME DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

La Commissione deve esaminare le domande degli aspiranti Soci con tempestività e comunicare al Consiglio Direttivo le sue decisioni.

TITOLO IX DELLA COMMISSIONE SPORTIVA

Art. 44 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Consiglio Direttivo nomina la Commissione composta da tre a cinque membri scelti tra i Soci maggiorenni.

La Commissione dura in carica sino a revoca o dimissioni.

Il Presidente, nominato anch'esso dal Consiglio Direttivo, coordina l'attività della Commissione e tiene i collegamenti con il Presidente dell'Associazione o con un Consigliere nominato dal Consiglio.

La Commissione decade in caso di revoca da parte del Consiglio Direttivo ovvero di decadenza di quest'ultimo ovvero in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri.

Art. 45 - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

La Commissione Sportiva organizza e controlla l'attività sportiva del Club seguendo le direttive del Consiglio Direttivo e in particolare:

- sottopone al Consiglio Direttivo il calendario sportivo e le iniziative che ritiene utili alla

attività sportiva e alla diffusione della conoscenza e della pratica del golf;

- esprime pareri sulla situazione degli impianti sportivi e sulle loro modifiche permanenti e stagionali;
- organizza in ogni particolare le gare sociali e stabilisce le regole locali definitive e temporanee;
- applica le regole fissate dalla Federazione Italiana Golf sulle controversie in materia di gioco nelle gare sociali;
- sovrintende alla preparazione e agli allenamenti dei candidati alle squadre di Club, forma le squadre e nomina di volta in volta il Capitano delle squadre;
- sovrintende e organizza l'attività giovanile;
- accerta le infrazioni alle regole di gioco e, limitatamente alle infrazioni di natura tecnica, prende gli opportuni provvedimenti; le gravi infrazioni al regolamento e all'etichetta di gioco commesse dai Soci saranno oggetto di un dettagliato rapporto al Consiglio Direttivo.

La Commissione Sportiva non ha poteri di spesa e/o di impegnare l'Associazione.

La Commissione Sportiva redige il verbale delle riunioni, firmato dal Presidente.

I verbali sono conservati in Segreteria a disposizione del Consiglio Direttivo.

TITOLO X

DELLE COMMISSIONI DI DISCIPLINA

Art. 46 - COMMISSIONE DI 1^a ISTANZA

La Commissione di 1^a istanza è costituita da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Direttivo, che siano Soci da almeno cinque anni e non rivestano altre cariche Sociali.

I suoi componenti designano il Presidente, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La Commissione di 1^a istanza è competente a decidere su ogni controversia insorta per violazione da parte dei Soci a norme di comportamento sportivo o civile all'interno del Club ovvero per azioni ritenute disdicevoli o disonorevoli nell'ambito o fuori

dell'Associazione.

Essa delibera il proscioglimento ovvero l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti:

a) censura scritta;

b) sospensione temporanea;

c) radiazione.

La decisione, adottata dopo aver sentito le parti interessate ed eseguita ogni indagine del caso, è depositata presso la segreteria dell'Associazione e comunicata agli interessati entro i successivi quindici giorni a mezzo raccomandata A.R.

Art. 47 - COMMISSIONE DI 2^a ISTANZA

La Commissione di 2^a istanza è costituita da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Direttivo, che siano Soci da almeno cinque anni e non rivestano altre cariche Sociali. I componenti la Commissione designano il Presidente, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La Commissione di 2^a istanza è competente a decidere su tutte le impugnazioni delle decisioni della Commissione di 1^a istanza.

Art. 48 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie di natura non disciplinare tra i Soci e l'Associazione e tra i Soci fra loro per questioni attinenti la vita associativa saranno deferite al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti in contrasto e il terzo d'accordo fra i primi due o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del C.O.N.I. o da persona da esso designata.

Il Collegio Arbitrale deciderà irrisolvibilmente e inappellabilmente.

Art. 49 - ALTERNATIVITÀ DEI PROCEDIMENTI

Nei procedimenti disciplinari a carico dei Soci, l'intervento della Commissione Disciplinare di 1^a Istanza rimane precluso quando sia attivato l'intervento degli organi di giustizia della Federazione Italiana Golf secondo i termini previsti dallo Statuto della

Federazione Italiana Golf, ovvero, per i casi espressamente previsti, esista formale richiesta di intervento dell'organo di giustizia federale, da parte del Socio inquisito, al momento dell'avvio del procedimento davanti alla Commissione Disciplinare di 1^a Istanza.

Art. 50 – REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Ai procedimenti si applica il Regolamento di Giustizia eventualmente approvato dal Consiglio Direttivo nonché, in via integrativa, le norme federali.

TITOLO XI DELLO SCIoglIMENTO

Art. 51 - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'Associazione può essere sciolta, ai sensi dell'art. 21, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci convocata a norma di Statuto. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio, e/o i fondi delle riserve che risultassero disponibili al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto a fini sportivi a organismi con finalità analoghe agli scopi istituzionali dell'Associazione retta dal presente Statuto, così come previsto dall'art. 90 Legge 21 maggio 2004 n. 128 comma 18 lett. h, sentito l'eventuale organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 ovvero quello previsto dalle vigenti normative, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.